



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Parente Giampaolo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
63	26/07/2021	17	6

Oggetto:

D.lgs 152/06 e ss.mm.ii Titolo IIIbis Rinnovo autorizzazione integrata ambientale-Ditta SUIME srl con sede operativa in c/da Petrera-Apollo (BN)- impianto di "allevamento suini e scrofe" cod.IPPC 6.6b e 6.6c.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

Vista la D.G.R.C. n° 478 del'10/09/12 e smi e modificata dalla D.G.R. n. 619/2016 nonché la D.G.R. n. 249 del 03 maggio 2017 e il D.P.G.R. n° 194 del 11/05/17 di conferimento dell'incarico dirigenziale presso la U.O.D. n° 12 “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

PREMESSO

CHE alla SUIME srl, con DD.n. 150 del 24.11.09, è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per l'attività di “Allevamento suini - codice IPPC cod.IPPC 6.6b e la 6.6c sita in c/da Petrera-Apolloosa (BN);

CHE con D.D. n.137 del 7.12.18 si è proceduto a prendere atto delle modifiche non sostanziali dell'impianto de quo;

CHE la lett. b) del comma 3 dell'art. 29octies del D.lgs 152/06 prevede che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, deve essere effettuato quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA ,o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

CHE con nota prot. 822296 del 28.12.2018, è stato comunicato l'avvio del procedimento del riesame con valenza di rinnovo ai sensi del comma 5 dell'art. 29octies, assegnando un termine di 180 gg per la presentazione della documentazione necessaria;

CHE la Ditta SUIME srl, legale rappresentante e gestore ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OM, con sede legale e opificio sito in località Petrera –Apolloosa (BN), in data 24.06.2019, con nota acquisita in pari data al prot. 396668, ha presentato istanza di riesame con valenza di rinnovo per l'attività di “allevamento suini e scrofe”, rientrante nel cod. IPPC 6.6b e 6.6c dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii:

CHE con nota prot. 430565 dell'8.7.2019 questa UOD ha richiesto il perfezionamento della documentazione allegata all'istanza;

CHE la ditta SUIME srl ha provveduto a perfezionare la documentazione in data 17.9.2019, con nota acquisita al prot. 552069;

CHE con nota prot.563313 del 23.09.2019, la documentazione relativa all'istanza di riesame con valenza di rinnovo acquisita al prot.396668 del 24.06.2019 e successiva integrazione acquisita al prot. 552069 del 17.7.2019, è stata trasmessa a tutti gli Enti interessati e all'Università del Sannio per la redazione del rapporto tecnico istruttorio;

CHE con nota prot. 673469 del 8.11.2019 è stata trasmessa agli Enti interessati la ulteriore documentazione integrativa inviata dalla SUIME in data 8.11.19 ed acquisita al prot. 673469;

CHE la SUIME srl ha allegato all'istanza la dichiarazione asseverata del calcolo analitico delle spese istruttorie e la ricevuta di versamento pari a euro 1.250,00;

CHE in data 24.09.2019, è stato pubblicato sul sito Web della UOD l'avviso ai sensi dell'art.29quater comma 3 del D.lgs 152/06 che tiene luogo delle comunicazioni di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art.8 della L.241/90;

CHE al termine di trenta giorni, previsti per la consultazione del progetto presso l'UOD Autorizzazione e Rifiuti di Benevento, ai sensi dell'art.29 quater comma 4 del D.lgs 152/06, non sono pervenute osservazioni;

CHE sulla GUUE è stata pubblicata la decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio:

PRESO ATTO:

CHE l'Università degli Studi del Sannio ai sensi della convenzione stipulata con l'A.G.C. 05 – ora Direzione Generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti valutazioni e autorizzazioni ambientali– fornisce assistenza tecnica a questa UOD nelle istruttorie delle pratiche di AIA;

CHE in data 29.11.2019 è stato acquisito, al prot.725857, il rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio;

CHE il giorno 20.12.2019, si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., convocata con nota prot. n. 730901 del 2/12/2019, alla quale hanno partecipato il rappresentante dell'Università del Sannio e il rappresentante della Ditta, mentre sono risultati assenti i rappresentanti della Provincia di Benevento, del Comune di Apolloosa, dell'ASLBN1 e dell'ARPAC che ha fatto pervenire copia il parere di competenza prot.75561 del 19.12.19 con cui la stessa ha richiesto chiarimenti /integrazioni.

Nella suddetta seduta è stato preso atto della richiesta di documentazione ritenuta necessaria dall'ARPAC e dall'Università del Sannio;

CHE a causa dell'emergenza COVID-19 la SUIME ha fatto varie richieste di proroga dei termini assegnati per la presentazione delle integrazioni richiesta;

CHE in data 28.05.2020 è stata acquisita al prot.252070 la documentazione integrativa, che è stata trasmessa agli Enti interessati con nota prot.286206 del 18.06.2020;

CHE il giorno 22.07.2020 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota prot prot. 325646 del 10.07.2020, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i. a cui hanno partecipato il rappresentante dell'Università del Sannio e il rappresentante della Ditta, mentre sono risultati assenti i rappresentanti della Provincia di Benevento, del Comune di Apolloosa, dell'ASLBN1 e dell'ARPAC;

CHE in data 23.7.2020 è pervenuto il parere dell'ARPAC, prot. n.38028 del 23.7.2020 , con cui la stessa, al fine dell'espressione del parere favorevole di competenza, non ritenendo esaustive le integrazioni trasmesse dalla SUIME srl, ha richiesto ulteriori chiarimenti e integrazioni documentali;

CHE il suddetto parere è stato inviato alla SUIME srl in data 4.8.2020 con nota prot.367771;
CHE in data 6.10.2020 sono pervenute le integrazioni richieste dall'Unisannio e dall'ARPAC;
CHE il giorno 11.12.2020 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente 560923 del 25.11.2020, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i. a cui hanno partecipato il rappresentante dell'Università del Sannio, della Provincia di Benevento e il rappresentante della Ditta, mentre sono risultati assenti i rappresentanti della il Comune di Apollosa, dell' ASLBN1 e dell' ARPAC che con nota prot.64447 del 10.12.2020 esprimendo parere favorevole per la matrice rifiuti, ha ritenuto necessario ulteriori chiarimenti in merito alla componente aria-rumore-utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici-acqua;

CHE nella suddetta seduta:

-il rappresentante dell'Università ha illustrato il rapporto tecnico istruttorio con il quale ha espresso parere favorevole con l'avvertenza di prevedere prescrizioni con riferimento ai punti evidenziati nello stesso;
-il rappresentante della Provincia di Benevento ha richiesto chiarimenti in merito al sistema di trattamento e gestione delle acque di tutto l'impianto;

CHE in data 22.02.2021 è stata acquisita al prot. 95705 la documentazione integrativa richiesta in sede di conferenza di Servizi del 11.12.2020;

CHE in data 26.03.2021 si è tenuta la Conferenza di Servizi conclusiva, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 14 e seg. L.241/90 e succ.mod. ed int. alla quale hanno partecipato:

Il rappresentante della Provincia di Benevento, che ha chiesto alla ditta di chiarire se esistono o meno scarichi a suolo;

Il tecnico incaricato dalla ditta, in merito ai rilievi mossi dalla Provincia e dall'Università del Sannio ha chiarito "*che non ci sono scarichi di nessun tipo, e che le acque di seconda pioggia vanno nel laghetto e quelle di prima pioggia vanno nel depuratore. L'impianto di depurazione è calibrato per ricevere anche grosse quantità di acque reflue*

Il rappresentante del Settore Tecnico Provinciale di Benevento della DG Politiche agricole e forestali, autorità competente per quanto attiene l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, che ha evidenziato che, ai sensi della DGRC 585/2020, venga trasmesso la comunicazione completa con il PUA, come richiesto anche da ARPAC e l'ufficio Agricoltura si riserva solo di controllare, secondo quanto disciplinato dalla DGR, in quanto non è previsto l'espressione di parere preventivo. Comunque richiede di prescrivere il rispetto della DGR 585/2020.

Il rappresentante dell'Università del Sannio illustra il rapporto tecnico istruttorio, prot. 7487 del 26.3.2021, con cui si esprime parere favorevole con l'avvertenza di prevedere prescrizioni con riferimento ai punti in esso evidenziati e che quale **allegato 2** è parte integrante del presente atto;

Il rappresentante dell'Università del Sannio e della Provincia di Benevento hanno, altresì, ritenuto necessario acquisire chiarimenti in merito alla portata massima della pompa di sollevamento.

Il tecnico incaricato dalla SUIME srl si è riservato di far pervenire apposita dichiarazione della ditta.

Il rappresentante dell'Università del Sannio e della Provincia di Benevento hanno espresso parere favorevole al rinnovo dell'AIA e hanno ritenuto che, nelle more della dichiarazione suddetta, e nel caso la portata della pompa non fosse sufficiente, di prescrivere di adeguare il gruppo di pompaggio.

Nella suddetta Conferenza è stata acquisita:

- la nota dell'ASLBN1, assente alla seduta, prot. 36084 del 26.3.2021 con cui la stessa ha espresso parere favorevole limitatamente agli aspetti di competenza e relativi all'impatto sulla salute pubblica con prescrizioni;
- la nota prot.19050 del 26.3.2021 dell'ARPAC, assente alla seduta, con cui ha espresso parere favorevole con le prescrizioni di seguito riportate:

A – COMPONENTE ARIA.

- Emissioni in atmosfera:

i silos utilizzati per lo stoccaggio dei mangimi sono compresi tra gli impianti previsti al comma 1, art. 272 (Impianti e attività in deroga), lettera m), allegato IV, parte I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, pertanto, **non sono sottoposti alla presente autorizzazione**.

Relativamente agli accorgimenti impiantistici da attuare per limitare le emissioni di polveri nella fase di carico dei mangimi nei suddetti silos, si evince l'assenza di sistemi di abbattimento degli effluenti e, pertanto, come dichiarato dalla ditta, le operazioni di carico dei silos saranno effettuate con mezzi dotati di sistemi di recupero dell'aeriforme di trasporto (Ciclo chiuso), così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 243 del 8.5.15 - Silos per lo stoccaggio di materiali polverulenti (Revisione e aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992, n° 4102), **senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici**; apporre su tutti i **silos di stoccaggio (mangimi, sieri di latte, olio combustibile BTZ)** un'etichetta inamovibile riportante una sigla composta dalla lettera S, da un numero progressivo (S1,...) e la tipologia di prodotti contenuti in essi;

in merito ai seguenti tre impianti di combustione alimentati a olio combustibile BTZ (Basso Tenore di Zolfo), utilizzati per il condizionamento termico dei siti di ricovero dei suini:

punto di emissione C1 (Capannone Z): caldaia Biklim Pr 1 di PTN pari a 0,407 MW (349957,01 Kcal/h) esistente;

punto di emissione C2 (Capannone B): caldaia Riello di PTN pari a 0,488 MW (419604,48 Kcal/h) nuova;

punto di emissione C3 (Capannone E): caldaia Riello di PTN pari a 0,409 MW (351676,7 Kcal/h) **nuova**; si precisa che essi **non sono in deroga** in quanto, avendo ognuno una *potenza termica nominale superiore a 0,3 MW*, non rispettano quanto previsto alla lettera cc), parte II, allegato IV (Impianti e attività in deroga) alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Impianti di combustione alimentati a olio combustibile, come tale o in emulsione, di *potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW*).

Inoltre, come previsto dall'art. 273-bis (Medi impianti di combustione), comma 10, lettera q-bis, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Modifica introdotta dal D.Lgs. 102/20), non costituiscono medio impianto di combustione gli impianti di combustione aventi PTN pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'art. 270 o dall'art. 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni. A tal proposito, la ditta ha dichiarato che non è possibile il convogliamento a un solo punto di emissione, per ragioni tecniche ed economiche (Gli impianti di combustione sono ubicati in capannoni distanti tra di loro).

Ad ogni modo, come indicato dall'art. 273-bis, comma 10-bis, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Modifica introdotta dal D.Lgs. 102/20), agli impianti previsti dal comma 10, lettera q-bis, si applicano i valori limite di emissione specificatamente previsti per gli impianti aventi PTN inferiore a 1 MW e, inoltre, tali impianti vanno **considerati, comunque, come un unico impianto** ai fini della determinazione del *valore limite di emissione (Sommatoria delle tre emissioni)*, così come previsto dal comma 4, art. 270, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;

relativamente al sistema di controllo della combustione che consente la regolazione automatica del *rapporto aria-combustibile* finalizzata all'ottimizzazione del *rendimento di combustione*, si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta in merito alla impossibilità di installazione di tale sistema sui 3 impianti di combustione in quanto non tecnicamente possibile, così come previsto dall'art. 294, comma 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Modifica introdotta dal D.Lgs. 102/20);

tutti i punti (sorgenti) di *emissioni diffuse (Estrattori d'aria ricoveri animali)* vanno denominati, in maniera univoca, con un'etichetta riportante una sigla composta da una lettera e da un numero progressivo;

relativamente all'impianto di depurazione, adottare accorgimenti impiantistici e/o gestionali al fine di contenere le *emissioni odorigene* che potrebbero svilupparsi (Biocidi/Complessi bio-enzimatici);

in merito ai **due gruppi elettrogeni di emergenza esistenti (EL₁ ed EL₂)**, ciascuno di PTN dichiarata pari a **120 kW, alimentati a gasolio**, si precisa che tali tipologie di impianti sono soggetti al titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) della parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. in quanto, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del *ciclo produttivo* dello stabilimento, così come previsto dall'art. 272, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Modifica introdotta dal D.Lgs. n° 183/2017). Nel caso in questione, i *gruppi elettrogeni* hanno una *potenza termica nominale* inferiore a 1 MW, pertanto sono compresi tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (Impianti e attività in deroga), lettera bb), allegato IV, parte I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, quindi, **non sono sottoposti alla presente procedura autorizzatoria**.

Ad ogni modo, a tali impianti, **si applicano comunque, senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, i valori di emissione riportati al punto 3 (Motori fissi a combustione interna), parte III, allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;**

relativamente al combustibile gasolio, utilizzato per i suddetti *gruppi elettrogeni di emergenza*, tenere a disposizione degli *Organi di Controllo* la documentazione (Certificato analitico) attestante il rispetto di quanto indicato nell'allegato X (Disciplina dei combustibili), parte II, sezione 1, paragrafo 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla *viscosità e al contenuto di: acqua e sedimenti, zolfo, nichel+vanadio, PCB/PCT*; in merito alla saldatura ad arco elettrico:

si ribadisce che, come indicato nell'allegato n° 30, lettera HH del D.D. della Regione Campania n° 370 del 18/3/2014 e ss.mm.ii, nel caso di attrezzature o reparti di manutenzione, l'attività di *saldatura manuale*, svolta saltuariamente, solo a tale scopo, e non parte del *ciclo produttivo* della ditta, rientra tra le attività considerate scarsamente rilevanti dal punto di vista emissivo a condizione che le postazioni siano dotate di idonei *sistemi di aspirazione localizzati*. Tale operazione deve essere svolta nel rispetto della *normativa vigente* in materia di *igiene e sicurezza dei lavoratori*, in modo da evitare dispersione di *aerosol*. In via generale gli *effluenti gassosi* prodotti dalla *saldatura* devono essere captati con idonei *sistemi di aspirazione*, anche localizzati, e avviati a *sistemi di abbattimento* corrispondenti alle *migliori tecniche disponibili*. In ogni caso deve essere contenuta ogni forma di dispersione delle *polveri* nell'*ambiente di lavoro* o all'esterno;

si prende atto dell'assenza della *postazione fissa di saldatura* con relativo *camino*, precedentemente dichiarata, e della presenza di **n° 2 saldatrici mobili i cui effluenti vengono captati e abbattuti con un impianto del tipo mobile (ECOMINOR)**, spostabile all'occorrenza, dotato dei seguenti n° 4 filtri: *firefilter, prefilter, smokefilter, carbofilter (4,5 Kg carbone attivo)*;

provvedere allo stoccaggio delle carcasse di animali morti all'interno di contenitori chiusi posizionati nelle apposite celle che, necessariamente, devono essere mantenute alle temperature tipiche della *refrigerazione*;

effettuare un idoneo stoccaggio delle materie prime/prodotti utilizzati nel ciclo produttivo, rispettando le indicazioni riportate nelle relative schede di sicurezza (Si ricorda che lo stoccaggio deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in modo da limitare le emissioni diffuse).

- BAT (Best Available Techniques) - Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio:

BAT 25 applicata (Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca) e relativa tecnica riportata nella sezione 4.9.2: la BAT individuata dalla ditta per il monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca, ossia la **BAT 25b**, come indicato dalla relativa tecnica riportata nella sezione 4.9.2 delle BATC, prevede che i campioni siano raccolti su almeno 6 giorni all'anno, uniformemente distribuiti sul periodo di crescita degli animali, che il campionamento sia basato su periodi di prelievi di 24 ore da effettuarsi alle prese di entrata e uscita dell'aria e che venga effettuata la misurazione del tasso di ventilazione, necessario per determinare il flusso di massa. In considerazione dell'elevato numero di estrattori e della presenza in diversi capannoni di una ventilazione di tipo naturale, **si ritiene che tale BAT 25b non applicabile**.

Pertanto, **si prescrive l'applicazione della BAT 25a**, indicata al punto 31 del presente parere, che prevede la **stima mediante il bilancio di massa soltanto del parametro ammoniaca (NH₃)** da effettuarsi con frequenza annuale;

BAT 27 applicata (Monitoraggio delle emissioni di polveri) e relativa tecnica riportata nella sezione 4.9.2: per le motivazioni indicate al punto precedente **si ritiene che tale BAT non sia applicabile** e, pertanto, relativamente al parametro polveri è sufficiente effettuare il monitoraggio previsto al punto 32 del presente parere;

BAT 11b1 applicata (Emissioni di polveri): le operazioni di manutenzione dell'impianto di nebulizzazione d'acqua, utilizzato nei ricoveri per l'abbattimento delle polveri che si sviluppano durante il cambio delle lettiere devono essere effettuate con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità;

BAT 12/26 applicata (Monitoraggio emissioni di odori): rispettare quanto indicato al punto 32 del presente parere;

BAT 28 applicata: tale BAT non è applicabile in quanto i ricoveri zootecnici non sono dotati di un sistema di trattamento aria;

relativamente alle altre BATC non applicate si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore, mentre in merito alle altre BATC applicate si condivide quanto proposto dal gestore.

Si precisa che il riferimento per le BATC e le relative modalità di applicazione e la Scheda D: Valutazione integrata ambientale trasmessa dalla Regione Campania con nota prot.^{lo} n° 2020.286206 del 18.6.20, acquisita al prot.^{lo} ARPA Campania con il n° 30620/2020 del 18.6.20.

- Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC):

prevedere per l'emissione convogliata C1 (Capannone Z) il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (Polveri totali, ossidi di azoto, ossidi di zolfo), il rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa	Parametri	Valori limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
C1	Produzione calore tramite n° 1 caldaia Biklim Pr 1 di PTN pari a 0,407 MW (349957,01 Kcal/h) esistente alimentata a olio combustibile (BTZ)	Polveri	70 ¹	Punto 12, parte 3 della DGRC n° 4102/92 e ss.mm.ii.	UNI EN 13284-1:2017	2.967
		Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	1° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi i PTN	Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:2017	
		Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700 ²	inferiore a 1 MW), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017	Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00),	

					UNI EN 14791:201 7	
<p>- Impianto di abbattimento: non previsto.</p> <p>- Valori riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.</p> <p>(¹) Si considera tale VLE in quanto più restrittivo rispetto a quello previsto al 1° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017.</p> <p>(²) il <u>valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</u> si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con <u>contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%</u>.</p>						

prevedere per l'**emissione convogliata C2** (Capannone B) il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (Polveri totali, ossidi di azoto, ossidi di zolfo), il rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa	Parametri	Valori limite di emissione (mg/Nm ³)*	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
C2	Produzione calore tramite n° 1 caldaia Riello di PTN pari a 0,488 MW (419604,48 Kcal/h) nuova alimentata a olio combustibile (BTZ)	Polveri	70 ¹	Punto 12, parte 3 della DGRC n° 4102/92 e ss.mm.ii.	UNI EN 13284-1:2017	2.197
		Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	1° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi di PTN inferiore a 1 MW), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017	Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:2017	
		Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700 ²		Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14791:2017	
<p>- Impianto di abbattimento: non previsto.</p> <p>- Valori riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.</p> <p>(*) N.B.: non si applicano i VLE previsti al 3° capoverso, punto 1.2 (Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi), allegato II del D.Lgs. N° 183/2017 in quanto <u>non trattasi di medio impianto di combustione</u>.</p> <p>(¹) Si considera tale VLE in quanto più restrittivo rispetto a quello previsto al 1° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017.</p> <p>(²) il <u>valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</u> si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con <u>contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%</u>.</p>						

prevedere per l'**emissione convogliata C3** (Capannone E) il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (Polveri totali, ossidi di azoto, ossidi di zolfo), il rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa	Parametri	Valori limite di emissione	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto
--------------------	-----------------	-----------	----------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------

			(mg/Nm ³)*		autorizzat a (Nm ³ /h)	
C3	Produzione calore tramite n° 1 <u>caldaia</u> <u>Riello di PTN</u> <u>pari a 0.409</u> <u>MW</u> <u>(351676.7</u> <u>Kcal/h)</u> <u>nuova</u> alimentata a olio combustibile (BTZ)	Polveri	70 ¹	Punto 12, parte 3 della DGRC n° 4102/92 e ss.mm.ii.	UNI EN 13284- 1:2017	2.970
		Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	1° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili	Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:201 7	
		Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700 ²	liquidi di PTN inferiore a 1 MW), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017	Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14791:201 7	
<p>- Impianto di abbattimento: non previsto.</p> <p>- Valori riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.</p> <p>(*) N.B.: non si applicano i VLE previsti al 3° capoverso, punto 1.2 (Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi), allegato II del D.Lgs. N° 183/2017 in quanto <u>non trattasi di medio impianto di combustione</u>.</p> <p>(¹) Si considera tale VLE in quanto più restrittivo rispetto a quello previsto al 1° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017.</p> <p>(²) il <u>valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</u> si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con <u>contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%</u>.</p>						

contestualmente al campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera relative ai suddetti 3 impianti di combustione, effettuare un campionamento dell'olio combustibile BTZ e successive analisi, da allegare e inviare ad ARPAC - Dip. BN, insieme alle risultanze dell'autocontrollo delle emissioni in atmosfera, utilizzando come riferimento i metodi di analisi previsti nella sezione 1 (combustibili liquidi), parte II (Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura), allegato X (Disciplina dei combustibili) alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., al fine di determinare la **percentuale di zolfo** in esso contenuta e, quindi, il rispetto del valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo (espressi come SO₂); relativamente al suddetto **olio combustibile BTZ** utilizzato per gli impianti di combustione, tenere a disposizione degli Organi di Controllo la documentazione (**Certificato analitico**) attestante il rispetto di quanto indicato nell'allegato X (Disciplina dei combustibili), parte II, sezione 1, paragrafo 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla viscosità e al contenuto di: acqua e sedimenti, zolfo, residuo carbonioso, nichel+vanadio, ceneri, PCB/PCT;

le portate effettive, misurate durante i campionamenti in autocontrollo, devono corrispondere alle suddette portate di progetto autorizzate con un range di tolleranza pari a ± 20%. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della portata di progetto, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli Enti e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'atto autorizzatorio, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi; al fine di garantire le condizioni di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, **posizionare correttamente i tronchetti di prelievo dei camini**, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono

garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il **diametro idraulico (D_h)** è definito come:

$$D_h = 4S/p$$

dove: **S** è la sezione di passaggio, **p** il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione. Il numero dei punti di prelievo deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione;

rendere facilmente accessibili punti di prelievo e misura al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

apporre su tutti camini, anche su quelli relativi a impianti e attività in deroga, in prossimità del punto di prelievo, un' etichetta inamovibile riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto;

al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dei camini deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

i metodi di prelievo e analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alle norme tecniche sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria);

per la verifica di conformità ai valori limite di emissione, espressi come concentrazione e stabiliti come media oraria, si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari a un periodo temporale di 60 minuti di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose;

Condizioni di normalizzazione dei risultati.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i valori limite di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

temperatura 273°K;

pressione 101,3 kPascal;

gas secco;

ossigeno di riferimento: si riferisce al tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento derivante dal processo (art. 271, comma 12 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);

$$E = [(21 - O_2)/(21 - O_2M)] \times EM$$

dove: EM = concentrazione misurata; E = concentrazione; O₂M = tenore di ossigeno misurato; O₂ = tenore di ossigeno di riferimento;

prevedere nel PMC la **stima mediante il bilancio di massa del parametro ammoniacca (NH₃)** da effettuare con **frequenza annuale**. Tale stima può essere fatta utilizzando il **software BAT-TOOL** (o altro sistema simile), liberamente disponibile *on-line*, che consente la quantificazione delle **emissioni di ammoniacca** in considerazione del **numero di capi**, del **loro peso medio** e delle **tecniche di mitigazione** utilizzate. **Il livello di emissione di ammoniacca dai ricoveri zootecnici deve mantenersi sempre inferiore al BAT-AEL (livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili) riportato nella tab. 3.2 delle BATC, ossia 0,08 kg/NH₃/posto animale/anno (Si considera il valore più alto in quanto l'azienda non ha previsto l'utilizzo di un sistema di trattamento aria).**

Adottare e tenere sempre aggiornato un **registro** sul quale riportare i risultati della suddetta **stima** annuale con i relativi fogli di calcolo allegati.

Tale registro deve essere posto a disposizione degli organi di controllo e mantenuto per almeno 5 anni; effettuare il monitoraggio delle seguenti **emissioni diffuse**:

Punto di emissione diffusa	Ubicazione punto di rilievo	Parametro	Sistema di abbattimento
P1	Ingresso stabilimento	Polveri totali, Ammoniaca (NH ₃), Acido solfidrico (H ₂ S), Composti Organici Volatili (COV)	-
P2	Vicinanza ricoveri animali		-
P3	Vicinanza impianto di depurazione		-
P4	Vicinanza vasca stoccaggio frazione liquida reflui zootecnici		-
P5	Vicinanza sito stoccaggio frazione solida reflui zootecnici		-
P6	Nei pressi del robot di aspirazione puntiforme effluenti saldatura manuale ad arco elettrico	Polveri totali	Aspiratore mobile (ECOMINOR), dotato dei seguenti n° 4 filtri: firefilter, prefilter, smokefilter, carbofilter (4,5 Kg carbone attivo)
		Metalli generati dalle operazioni di saldatura	

rispettare i **TLV/TWA (limiti su 8 ore)** e **TLV/STEL (limiti a breve termine)**, emessi dalla **ACGIH**, previsti per gli **ambienti di lavoro**. A tal proposito si precisa che la valutazione e il controllo del **rischio da esposizione ad agenti chimici** dei lavoratori non rientra tra le competenze di questo Ufficio;

aggiornare il **registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo prescritti nel presente parere**, al quale devono essere allegati i **certificati analitici**, secondo le disposizioni di cui ai **punti 2.7, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.**, con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tale registro deve essere posto a disposizione degli **organi di controllo** e mantenuto per **almeno 5 anni**;

prevedere nel PMC una **frequenza biennale** dei campionamenti e analisi da parte dell'**Ente di Controllo (Dipartimento ARPAC di BN)**, per un totale di interventi nel periodo di validità del piano pari a 5, e in merito ai **campionamenti delle emissioni diffuse e convogliate in atmosfera e stima dell'NH₃ in autocontrollo** rispettare quanto riportato nella seguente tabella:

Monitoraggio in autocontrollo ditta	Frequenza	Totale interventi ditta nel periodo di validità del piano
Emissioni convogliate in atmosfera C1, C2 e	Semestrale	20

C3		
Emissioni diffuse P1, P2, P3, P4, P5	Semestrale	20
Emissioni diffuse P6	Triennale	3
Stima mediante il bilancio di massa del parametro ammoniacale (NH ₃)	annuale	10

comunicare, con almeno 15 giorni *naturali e consecutivi* di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di campionamento in autocontrollo delle emissioni convogliate e diffuse. Successivamente, trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, al *Dipartimento ARPAC di Benevento* e all'*Autorità Competente*, il **report relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo**, secondo quanto predisposto dalla *Giunta Regionale della Campania DD_N 95 del 9.11.2018*, con i seguenti allegati:

relazione tecnica sulle attività di campionamento;

risultanze analitiche;

planimetria riportante l'indicazione precisa dei *punti di campionamento delle emissioni diffuse*.

B – COMPONENTE RUMORE.

La data e gli orari previsti per gli autocontrolli indicati nel programma di rilevamento dovranno essere comunicati almeno 20 giorni prima all'*Autorità Competente* e all'*ARPAC - Dipartimento di Benevento*. Una copia del *rapporto di rilevamento acustico* dovrà essere inviata all'*Autorità Competente* e all'*ARPAC - Dipartimento di Benevento*; devono essere rispettati i *limiti di immissione ed emissione* previsti dal *Piano di Zonizzazione acustica* del *Comune di Apollosa*, qualora approvato, nonché i *limiti* previsti dalla *normativa vigente*.

C – COMPONENTE RIFIUTI.

si prende atto dei rifiuti dichiarati nella scheda I e allocati in Planimetria. E' inderogabilmente necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti di altra tipologia (considerando anche eventuali rifiuti derivanti dalla manutenzione degli impianti), comunque, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente specifica per la tipologia di rifiuto e **dovranno essere oggetto di tempestiva comunicazione all'A.C. integrando la Scheda I e la relativa planimetria di stoccaggio;**

salvo diversa indicazione prescrittiva dell'A.C. legata a proprie valutazioni procedurali, prevedere, in caso di cessazione definitiva dell'attività, di presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta o parere all'Autorità competente;

relativamente alla gestione dei rifiuti attenersi a tutte le modalità operative e di gestione previste dalla normativa vigente e dalla DGRC n. 386 del 20/07/2016 pubblicata sul BURC n. 50 del 25 luglio 2016 e s.m.i. per la parte relativa alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti; i rifiuti dovranno essere sempre protetti dagli agenti atmosferici e i rifiuti pericolosi dovranno essere conservati al coperto o in contenitori idonei;

per i rifiuti prodotti dalle fasi di lavorazione e in generale dal funzionamento dell'impianto, destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs 152/06, come modificata dalla Legge 11.08.2014 n. 116 di conversione del D.L. 24.6.14, n. 91, con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio;

prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE);

prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti;

prevedere il monitoraggio, con frequenza mensile, dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo.

Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie prime liquidi al fine di evitare sovra riempimenti, oltre alla verifica dei bacini di contenimento. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report mensile firmato da tecnico abilitato, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo;

si rinvia ad eventuali determinazioni in capo alla Regione Campania relativamente a quanto previsto dall'articolo 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., come modificato dal dall'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 46 del 2014, per il quale è necessario che la Ditta presenti una Relazione in base alla quale si programmino specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate

diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. Non risulta che la Ditta abbia programmato tali controlli resi obbligatori dalla Legge;

prevedere nel Report annuale di cui al DD 95/2018 la completa compilazione delle Tabelle 1.8.2 (t e mc con indicazione quantitativi mensili) inserendo sempre tutti i rifiuti previsti nella Scheda I (indicando 0 per i rifiuti non prodotti in quell'anno specificandone la motivazione) e Tab. 2.1.5 prevedendo la verifica mensile delle aree di deposito dei rifiuti, degli stoccaggi degli effluenti zootecnici e dell'integrità della pavimentazione e dei cordoli di contenimento ove presenti. Per la Tabella 1.9.2 si rinvia alle determinazioni dell'A.C. come indicato al punto precedente;

garantire, per tutti i materiali prodotti o derivanti dal ciclo (rifiuti o altri materiali) esaustivi controlli conformi alle norme vigenti (sia di tipo chimico e sia di tipo merceologico ove specificatamente richiesto);

è necessario che la Ditta garantisca l'applicazione delle norme di settore e le BAT relative alla corretta gestione dei rifiuti prodotti.

D – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTEKNICI.

Per quanto riguarda per la valutazione della gestione degli effluenti zootecnici, preso atto dei valori dichiarati nella scheda INT1 si rinvia comunque alle valutazioni di dettaglio dell'Autorità Preposta (Regione Campania U.O. Dirigenziale Settore Tecnico Provinciale della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - STP) come individuata e stabilito dalla DGR Campania n. 585 del 16.12.2020. E' pertanto necessario valutare di interessare in sede di Conferenza di Servizi questa Autorità Preposta, alla quale la Ditta deve presentare il Piano di Utilizzazione Agronomica e la Comunicazione.

Pertanto, ferme restando le necessarie valutazioni dell'Autorità Preposta su indicata si riportano le seguenti osservazioni relative alle modalità operative di gestione:

garantire l'efficienza e le verifiche su tutte le strutture di contenimento di liquami e letame come previsto dalle norme vigenti;

assicurare l'applicazione delle BAT relative alla gestione degli effluenti zootecnici;

integrare immediatamente la Scheda INT1 agli atti dell'Autorità Competente, nel caso in cui valutazioni dell'Autorità Preposta come individuata dalla DGR Campania n. 585 del 16.12.2020 ne modifichi i contenuti.

E – COMPONENTE ACQUA.

Per quanto attiene le acque di prima pioggia, incidenti sulle aree di piazzale dove avviene la movimentazione di animali e mezzi, preso atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica al par. E - COMPONENTE ACQUE, *"le acque di prima pioggia vengono raccolte in una vasca a tenuta, posta a valle del piazzale"* e che *"le acque raccolte vengono riprese immediatamente e commiste al liquiletame per essere trattate nell'impianto di depurazione"* e che quindi non viene attivato lo scarico nel torrente Lossauro, **si prescrive:**

la realizzazione di un sistema di intercettazione e separazione delle acque di prima pioggia potenzialmente contaminate relative quindi all'area di movimentazione dei mezzi e degli animali;

l'adeguamento della vasca di raccolta di prima pioggia che dovrà avere capacità adeguata alle dimensioni della suddetta area che come dichiarato è di circa 3600 m²;

la predisposizione di una planimetria riportante l'ubicazione della vasca di raccolta delle acque meteoriche e di un allegato tecnico contenente le caratteristiche tecniche della vasca e le modalità con cui le acque di prima pioggia vengono convogliate all'impianto di depurazione del liquiletame prima dello spandimento.

TENUTO CONTO

dei pareri favorevoli con prescrizioni espressi dall'ARPAC, dall'ASL BN1, dalla Provincia di Benevento, e della valutazione favorevole con prescrizioni dell'Università del Sannio, ed acquisito l'assenso ai sensi del comma 7 dell'art.4 della legge 241/90 e ss.mm.ii, del Comune di Apollosa, che non ha partecipato alla Conferenza di Servizi, sono stati chiusi i lavori della Conferenza, subordinando l'adozione della determinazione conclusiva della stessa alla dichiarazione della ditta in merito alla portata della pompa di sollevamento e alle eventuali determinazioni della Provincia e dell'Università del Sannio.

CONSIDERATO

CHE la ditta in data 29.3.2021 la SUIME srl ha trasmesso la dichiarazione in merito al punto E

Componente acqua, in cui ha dichiarato che:

"Per la gestione delle acque di prima pioggia l'azienda è dotata di un sistema idraulico dedicato per la raccolta con pozzetto a tenuta capacità di 5m.

La superficie totale deputata alla movimentazione dei mezzi e degli animali è di 3.600mq dalla quale ne deriva una volumetria dell'acqua di prima pioggia (5mm) di 18mc.

Per la gestione di detto volume il pozzetto di raccolta è dotato di pompa sommersa con relativo sistema automatico di gestione che permette di trasferire i 18mc all'impianto di depurazione; la quantità in eccesso-acque di seconda pioggia-viene trasferita nella rete delle acque pluviali (acque bianche) canalizzate nel laghetto artificiale.

Per maggiori dettagli e chiarimenti la pompa installata ha una portata teorica in curva pari a circa 600 litri al minuto con H05mt equivalenti pari al doppio della portata necessaria di progetto-(pompa BBC SEMI SOM 590HS")

La suddetta dichiarazione è stata trasmessa al rappresentante dell'Università del Sannio e della Provincia di Benevento in data 30.3.2021.

Il rappresentante dell'Università del Sannio, in merito alla suddetta dichiarazione ha evidenziato che:

“ la pompa non risulta in grado di sollevare la portata massima in arrivo al pozzetto di raccolta. Infatti, in considerazione che le acque di prima pioggia corrispondono, convenzionalmente ai primi 5mm di precipitazione nella durata di 15 minuti, la portata massima in ingresso, assumendo un coefficiente di afflusso unitario, risulta pari a 20l/s, in base alla quale dovrà essere dimensionato il gruppo di pompaggio. Nulla può dirsi rispetto alla prevalenza, in assenza del profilo altimetrico della condotta di mandata. Si rende quindi necessario adeguare il gruppo di pompaggio in modo che sia consentito il sollevamento di una portata di 20l/s alla prevalenza sufficiente a garantire il convogliamento nel sistema fognario per il collettamento all'impianto di trattamento”.

Il rappresentante della Provincia di Benevento, concordando con quanto evidenziato dal rappresentante dell'Università, ha evidenziato la necessità di prescrivere la trasmissione dei grafici con il sistema di pompaggio prevedendo, oltre alle eventuali verifiche, anche una pompa di scorta in caso di avaria della prima. Inoltre, la SUIME deve presentare, come già richiesto in Conferenza, la dichiarazione sulla esistenza di un telo o di un sistema di impermeabilità del “laghetto artificiale”, che dovrà contenere, oltre alle acque meteoriche, anche le acque di dilavamento Il pioggia”.

CHE, a norma dell'art. 29 quater, comma 11 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del suddetto decreto, ed in particolare :

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto);

Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza);

Autorizzazione all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici

CHE sulla GUUE è stata pubblicata la decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio ;

CHE la SUIME srl , in data 27.5.2021 ha trasmesso copia del versamento integrativo della tariffa istruttoria calcolata in base alla DGRC n.43 del 9.2.2021 ;

CHE in data 20.07.21 è stata acquisita al prot.n. 381160, comunicazione della SUIMEsrl in merito al nuovo rappresentante legale e gestore dell'impianto sig.***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, allegando alla stessa il verbale di assemblea ordinaria e con richiesta di intestare allo stesso il decreto autorizzativo di rinnovo dell'AIA.

RITENUTO:

CHE alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per rinnovare l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 152/2006, titolo III bis e ss.mm.ii, alla Ditta SUIME srl, legale rappresentante e gestore ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, con sede legale e opificio sito in località Petrera –Apollosa (BN), in cui si effettua l'attività di” Allevamento suini e scrofe” nientrante nei cod.IPPC 6.6b e 6.6c dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e s.m.i

VISTI:

il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 e s.m.i .recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;

il D.M. 24.04.08, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs152/06 Titolo IIIbis;

il DM 58 del 6.3.17, con cui disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 152/06;

la nota prot.2017/370651 del 25.5.2017 della Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema con cui viene precisato che, nelle more dell'adeguamento tariffario da parte della Regione Campania al D.M. n.58/2017 ,dovranno essere applicate le tariffe previste dal DD n.925/2016;

con DGRC n.43 del 9.2.2021 sono state adeguate le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ali controlli previsti dal titolo IIIbis del D.lgs 152/0, ai sensi del D.M.58/17;

la convenzione stipulata tra l'Università del Sannio, e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema il DM 272 del 13 /11 /2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v.bis, del D.Lgs. 152/06;

la L. 241/90 e ss.mm.ii.

La DGRC n.925 del 6.12.2016;

TENUTO CONTO

della dichiarazione sull' assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al responsabile del procedimento;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Dr.ssa Grazia Rosella, e del rapporto tecnico istruttorio redatto dall'Università del Sannio e del parere ARPAC, e dei pareri espressi in sede di

Conferenza di Servizi, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività.

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende di seguito integralmente trascritto e riportato:

di rinnovare l'Autorizzazione integrata Ambientale, di cui al DD n. 150 del 24.11.09 e successivi aggiornamenti, alla SUIME srl, legale rappresentante e gestore Sig. ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** con sede legale e opificio sito in località Petrerà –Apollosa (BN), in cui si effettua l'attività di "Allevamento suini e scrofe" rientrante nei cod. IPPC 6.6b e 6.6c dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e s.m.i

e con le seguenti prescrizioni:

A – COMPONENTE ARIA.

- Emissioni in atmosfera:

i silos utilizzati per lo stoccaggio dei mangimi sono compresi tra gli impianti previsti al *comma 1, art. 272 (Impianti e attività in deroga), lettera m), allegato IV, parte I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante)* e, pertanto, **non sono sottoposti alla presente autorizzazione.**

Relativamente agli accorgimenti impiantistici da attuare per limitare le emissioni di *polveri nella fase di carico dei mangimi* nei suddetti silos, si evince l'assenza di *sistemi di abbattimento* degli effluenti e, pertanto, come dichiarato dalla ditta, le operazioni di carico dei silos saranno effettuate con mezzi dotati di sistemi di recupero dell'aeriforme di trasporto (Ciclo chiuso), così come previsto dalla *Deliberazione di Giunta Regionale n° 243 del 8.5.15 - Silos per lo stoccaggio di materiali polverulenti (Revisione e aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992, n° 4102), senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici;* apporre su tutti i **silos di stoccaggio (mangimi, sieri di latte, olio combustibile BTZ)** un'etichetta inamovibile riportante una sigla composta dalla *lettera S*, da un *numero progressivo (S1, ...)* e la tipologia di prodotti contenuti in essi;

in merito ai seguenti *tre impianti di combustione* alimentati a *olio combustibile BTZ (Basso Tenore di Zolfo)*, utilizzati per il *condizionamento termico* dei siti di ricovero dei suini:

punto di emissione C1 (Capannone Z): caldaia Biklim Pr 1 di PTN pari a 0,407 MW (349957,01 Kcal/h) esistente;

punto di emissione C2 (Capannone B): caldaia Riello di PTN pari a 0,488 MW (419604,48 Kcal/h) nuova;

punto di emissione C3 (Capannone E): caldaia Riello di PTN pari a 0,409 MW (351676,7 Kcal/h) nuova;

si precisa che essi **non sono in deroga** in quanto, avendo ognuno una *potenza termica nominale superiore a 0,3 MW*, non rispettano quanto previsto alla *lettera cc), parte II, allegato IV (Impianti e attività in deroga) alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Impianti di combustione alimentati a olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW).*

Inoltre, come previsto dall'*art. 273-bis (Medi impianti di combustione), comma 10, lettera q-bis, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Modifica introdotta dal D.Lgs. 102/20)*, non costituiscono *medio impianto di combustione* gli *impianti di combustione* aventi *PTN* pari o superiore a *1 MW* per effetto delle *norme di aggregazione* previste dall'*art. 270* o dall'*art. 272, comma 1*, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a *punti di emissione* comuni. A tal proposito, la ditta ha dichiarato che **non è possibile il convogliamento a un solo punto di emissione**, per ragioni tecniche ed economiche (*Gli impianti di combustione sono ubicati in capannoni distanti tra di loro*).

Ad ogni modo, come indicato dall'*art. 273-bis, comma 10-bis, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Modifica introdotta dal D.Lgs. 102/20)*, agli impianti previsti dal *comma 10, lettera q-bis*, si applicano i *valori limite di emissione* specificatamente previsti per gli impianti aventi *PTN* inferiore a *1 MW* e, inoltre, tali impianti vanno **considerati, comunque, come un unico impianto** ai fini della determinazione del *valore limite di emissione (Sommatoria delle tre emissioni)*, così come previsto dal *comma 4, art. 270, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.*;

relativamente al *sistema di controllo della combustione* che consente la regolazione automatica del *rapporto aria-combustibile* finalizzata all'ottimizzazione del *rendimento di combustione*, si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta in merito alla *impossibilità di installazione di tale sistema sui 3 impianti di combustione in quanto non tecnicamente possibile*, così come previsto dall'*art. 294, comma 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Modifica introdotta dal D.Lgs. 102/20)*;

tutti i punti (sorgenti) di *emissioni diffuse (Estrattori d'aria ricoveri animali)* vanno denominati, in maniera univoca, con un'etichetta riportante una sigla composta da una *lettera* e da un *numero progressivo*;

relativamente all'*impianto di depurazione*, adottare *accorgimenti impiantistici e/o gestionali* al fine di contenere le *emissioni odorigene* che potrebbero svilupparsi (*Biocidi/Complessi bio-enzimatici*);

in merito ai **due gruppi elettrogeni di emergenza esistenti (EL₁ ed EL₂)**, ciascuno di *PTN* dichiarata pari a **120 kW**, alimentati a **gasolio**, si precisa che tali tipologie di impianti sono soggetti al *titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività)* della *parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.* in quanto, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del *ciclo produttivo* dello stabilimento, così come previsto dall'*art. 272, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.*

(Modifica introdotta dal D.Lgs. n° 183/2017). Nel caso in questione, i gruppi elettrogeni hanno una *potenza termica nominale* inferiore a 1 MW, pertanto sono compresi tra gli impianti previsti al *comma 1 dell'art. 272 (Impianti e attività in deroga), lettera bb), allegato IV, parte I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante)* e, quindi, **non sono sottoposti alla presente procedura autorizzatoria.** Ad ogni modo, a tali impianti, **si applicano comunque, senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, i valori di emissione riportati al punto 3 (Motori fissi a combustione interna), parte III, allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;**

relativamente al combustibile gasolio, utilizzato per i suddetti gruppi elettrogeni di emergenza, tenere a disposizione degli Organi di Controllo la documentazione (Certificato analitico) attestante il rispetto di quanto indicato nell'allegato X (Disciplina dei combustibili), parte II, sezione 1, paragrafo 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla viscosità e al contenuto di: acqua e sedimenti, zolfo, nichel+vanadio, PCB/PCT; in merito alla saldatura ad arco elettrico:

si ribadisce che, come indicato nell'allegato n° 30, lettera HH del D.D. della Regione Campania n° 370 del 18/3/2014 e ss.mm.ii., nel caso di attrezzature o reparti di manutenzione, l'attività di saldatura manuale, svolta saltuariamente, solo a tale scopo, e non parte del ciclo produttivo della ditta, rientra tra le attività considerate scarsamente rilevanti dal punto di vista emissivo a condizione che le postazioni siano dotate di idonei sistemi di aspirazione localizzati. Tale operazione deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, in modo da evitare dispersione di aerosol. In via generale gli effluenti gassosi prodotti dalla saldatura devono essere captati con idonei sistemi di aspirazione, anche localizzati, e avviati a sistemi di abbattimento corrispondenti alle migliori tecniche disponibili. In ogni caso deve essere contenuta ogni forma di dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro o all'esterno;

si prende atto dell'assenza della postazione fissa di saldatura con relativo camino, precedentemente dichiarata, e della presenza di **n° 2 saldatrici mobili i cui effluenti vengono captati e abbattuti con un impianto del tipo mobile (ECOMINOR)**, spostabile all'occorrenza, dotato dei seguenti n° 4 filtri: firefilter, prefilter, smokefilter, carbofilter (4,5 Kg carbone attivo);

provvedere allo stoccaggio delle carcasse di animali morti all'interno di contenitori chiusi posizionati nelle apposite celle che, necessariamente, devono essere mantenute alle temperature tipiche della refrigerazione;

effettuare un idoneo stoccaggio delle materie prime/prodotti utilizzati nel ciclo produttivo, rispettando le indicazioni riportate nelle relative schede di sicurezza (Si ricorda che lo stoccaggio deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in modo da limitare le emissioni diffuse).

- **BAT (Best Available Techniques) - Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio:**

BAT 25 applicata (Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniacca) e relativa tecnica riportata nella sezione 4.9.2: la BAT individuata dalla ditta per il monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniacca, ossia la **BAT 25b**, come indicato dalla relativa tecnica riportata nella sezione 4.9.2 delle BATC, prevede che i campioni siano raccolti su almeno 6 giorni all'anno, uniformemente distribuiti sul periodo di crescita degli animali, che il campionamento sia basato su periodi di prelievi di 24 ore da effettuarsi alle prese di entrata e uscita dell'aria e che venga effettuata la misurazione del tasso di ventilazione, necessario per determinare il flusso di massa. In considerazione dell'elevato numero di estrattori e della presenza in diversi capannoni di una ventilazione di tipo naturale, **si ritiene che tale BAT 25b non applicabile.**

Pertanto, **si prescrive l'applicazione della BAT 25a**, indicata al punto 31 del presente parere, che prevede la **stima mediante il bilancio di massa soltanto del parametro ammoniacca (NH₃)** da effettuarsi con frequenza annuale;

BAT 27 applicata (Monitoraggio delle emissioni di polveri) e relativa tecnica riportata nella sezione 4.9.2: per le motivazioni indicate al punto precedente **si ritiene che tale BAT non sia applicabile** e, pertanto, relativamente al parametro polveri è sufficiente effettuare il monitoraggio previsto al punto 32 del presente parere;

BAT 11b1 applicata (Emissioni di polveri): le operazioni di manutenzione dell'impianto di nebulizzazione d'acqua, utilizzato nei ricoveri per l'abbattimento delle polveri che si sviluppano durante il cambio delle lettiere devono essere effettuate con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità;

BAT 12/26 applicata (Monitoraggio emissioni di odori): rispettare quanto indicato al punto 32 del presente parere;

BAT 28 applicata: tale BAT **non è applicabile** in quanto i ricoveri zootecnici non sono dotati di un sistema di trattamento aria;

relativamente alle altre BATC non applicate si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore, mentre in merito alle altre BATC applicate si condivide quanto proposto dal gestore.

Si precisa che il riferimento per le BATC e le relative modalità di applicazione e la Scheda D: Valutazione integrata ambientale trasmessa dalla Regione Campania con nota prot.^{llo} n° 2020.286206 del 18.6.20, acquisita al prot.^{llo} ARPA Campania con il n° 30620/2020 del 18.6.20.

- Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC):

prevedere per l'**emissione convogliata C1** (Capannone Z) il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (*Polveri totali, ossidi di azoto, ossidi di zolfo*), il rispetto dei relativi *valori limite di emissione*, il rispetto della *portata di progetto* e l'utilizzo dei relativi *metodi di prelievo e analisi*:

Punto di emissione	Fase lavorativa	Parametri	Valori limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
C1	Produzione calore tramite n° 1 caldaia Biklim Pr 1 di PTN pari a 0,407 MW (349957,01 Kcal/h) esistente alimentata a olio combustibile (BTZ)	Polveri	70 ¹	Punto 12, parte 3 della DGRC n° 4102/92 e ss.mm.ii.	UNI EN 13284-1:2017	2.967
		Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	1° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi i PTN inferiore a 1 MW), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017	Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:2017	
		Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700 ²		Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14791:2017	

- Impianto di abbattimento: **non previsto**.

- Valori riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.

(¹) Si considera tale VLE in quanto più restrittivo rispetto a quello previsto al 1° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017.

(²) il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo (espressi come SO₂) si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.

prevedere per l'**emissione convogliata C2** (Capannone B) il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (*Polveri totali, ossidi di azoto, ossidi di zolfo*), il rispetto dei relativi *valori limite di emissione*, il rispetto della *portata di progetto* e l'utilizzo dei relativi *metodi di prelievo e analisi*:

Punto di emissione	Fase lavorativa	Parametri	Valori limite di emissione (mg/Nm ³)*	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
C2	Produzione calore tramite n° 1 caldaia Riello di PTN pari a 0,488 MW (419604,48 Kcal/h) nuova alimentata a olio combustibile	Polveri	70 ¹	Punto 12, parte 3 della DGRC n° 4102/92 e ss.mm.ii.	UNI EN 13284-1:2017	2.197
		Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	1° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili	Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:2017	

					7	
	(BTZ)	Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700 ²	liquidi di PTN inferiore a 1 MW), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017	Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14791:2017	7

- Impianto di abbattimento: **non previsto**.
- Valori riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.
(*) **N.B.:** non si applicano i VLE previsti al 3° capoverso, punto 1.2 (Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi), allegato II del D.Lgs. N° 183/2017 in quanto non trattasi di medio impianto di combustione.
(1) Si considera tale VLE in quanto più restrittivo rispetto a quello previsto al 1° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017.
(2) il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo (espressi come SO₂) si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.

prevedere per l'**emissione convogliata C3** (Capannone E) il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (Polveri totali, ossidi di azoto, ossidi di zolfo), il rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa	Parametri	Valori limite di emissione (mg/Nm ³)*	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
C3	Produzione calore tramite n° 1 caldaia Riello di PTN pari a 0,409 MW (351676,7 Kcal/h) nuova alimentata a olio combustibile (BTZ)	Polveri	70 ¹	Punto 12, parte 3 della DGRC n° 4102/92 e ss.mm.ii.	UNI EN 13284-1:2017	2.970
		Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	1° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili	Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:2017	
		Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700 ²	liquidi di PTN inferiore a 1 MW), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017	Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14791:2017	

- Impianto di abbattimento: **non previsto**.
- Valori riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.
(*) **N.B.:** non si applicano i VLE previsti al 3° capoverso, punto 1.2 (Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi), allegato II del D.Lgs. N° 183/2017 in quanto non trattasi di medio impianto di combustione.
(1) Si considera tale VLE in quanto più restrittivo rispetto a quello previsto al 1° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017.
(2) il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo (espressi come SO₂) si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale.

o inferiore all'1%.

contestualmente al campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera relative ai suddetti 3 impianti di combustione, effettuare un campionamento dell'olio combustibile BTZ e successive analisi, da allegare e inviare ad ARPAC - Dip. BN, insieme alle risultanze dell'autocontrollo delle emissioni in atmosfera, utilizzando come riferimento i metodi di analisi previsti nella sezione 1 (combustibili liquidi), parte II (Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura), allegato X (Disciplina dei combustibili) alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., al fine di determinare la **percentuale di zolfo** in esso contenuta e, quindi, il rispetto del **valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo (espressi come SO₂)**;

relativamente al suddetto **olio combustibile BTZ** utilizzato per gli **impianti di combustione**, tenere a disposizione degli **Organi di Controllo** la documentazione (**Certificato analitico**) attestante il rispetto di quanto indicato nell'**allegato X (Disciplina dei combustibili), parte II, sezione 1, paragrafo 1** del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla viscosità e al contenuto di: acqua e sedimenti, zolfo, residuo carbonioso, nichel+vanadio, ceneri, PCB/PCT;

le portate effettive, misurate durante i campionamenti in autocontrollo, devono corrispondere alle suddette portate di progetto autorizzate con un range di tolleranza pari a ± 20%. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della **portata di progetto**, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli **Enti** e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'**atto autorizzatorio**, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei **sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi**;

al fine di garantire le **condizioni di stazionarietà** necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, **posizionare correttamente i tronchetti di prelievo dei camini**, rispettando le **norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017)**. Collocare i **punti di prelievo** in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le **condizioni di stazionarietà** sono garantite quando il **punto di prelievo** è collocato almeno **5 diametri idraulici a valle** e almeno **2 diametri idraulici a monte** di qualsiasi discontinuità. Il **diametro idraulico (D_h)** è definito come:

$$D_h = 4S/p$$

dove: **S** è la sezione di passaggio, **p** il perimetro.

Nel caso di **condotti circolari**, il **diametro idraulico** coincide con il **diametro geometrico** interno della sezione.

Il **numero dei punti di prelievo** deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente **tabella**:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti

Ogni **punto di prelievo** deve essere attrezzato con **tronchetto metallico** di diametro interno da **3 pollici filettato internamente passo gas**, deve **sporgere per circa 50 mm** dalla parete e **chiuso con un tappo avvitabile**. I **punti di prelievo** devono essere collocati ad almeno **1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio** della postazione di lavoro e il **bordo inferiore del bocchettone** deve essere collocato almeno **20 cm al di sopra del parapetto** più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la **zona del punto di prelievo** deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle **sonde di campionamento**.

I **camini** devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un **autocontrollo periodico delle emissioni**, ma sia comunque previsto un **valore limite di emissione**;

rendere facilmente accessibili punti di prelievo e misura al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle **norme** previste in materia di **prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

apporre su tutti **camini**, anche su quelli relativi a **impianti e attività in deroga**, in prossimità del **punto di prelievo**, un'**etichetta inamovibile** riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del **punto di emissione** e il **diametro del condotto**;

al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dei *camini* deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno *un metro* qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di *dieci metri* (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra *10 e 50 metri* da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

i metodi di prelievo e analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei *limiti*, dovranno essere rispondenti alla *normativa vigente in materia*. In particolare, oltre alle *norme tecniche* sopra menzionate, relativamente alla determinazione della *temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati*, utilizzare come riferimento la *norma UNI EN ISO 16911-1:2013*, mentre per la determinazione del *vapore acqueo* nei condotti utilizzare come riferimento la *norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria)*;

per la verifica di conformità ai valori limite di emissione, espressi come *concentrazione* e stabiliti come *media oraria*, si dovrà far riferimento a *misurazioni o campionamenti* della durata pari a un periodo temporale di 60 minuti di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose;

Condizioni di normalizzazione dei risultati.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i *valori limite di emissione*, sono determinate alle seguenti condizioni:

temperatura 273°K;

pressione 101,3 kPascal;

gas secco;

ossigeno di riferimento: si riferisce al tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento derivante dal processo (art. 271, comma 12 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.):

$$E = \left[\frac{21 - O_2}{21 - O_2M} \right] \times EM$$

dove: *EM = concentrazione misurata; E = concentrazione; O₂M = tenore di ossigeno misurato; O₂ = tenore di ossigeno di riferimento;*

prevedere nel *PMC* la **stima mediante il bilancio di massa del parametro ammoniacca (NH₃)** da effettuare con *frequenza annuale*. Tale stima può essere fatta utilizzando il *software BAT-TOOL* (o altro sistema simile), liberamente disponibile *on-line*, che consente la quantificazione delle *emissioni di ammoniacca* in considerazione del *numero di capi*, del *loro peso medio* e delle *tecniche di mitigazione* utilizzate. **Il livello di emissione di ammoniacca dai ricoveri zootecnici deve mantenersi sempre inferiore al BAT-AEL (livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili) riportato nella tab. 3.2 delle BATC, ossia 0,08 kg/NH₃/posto animale/anno (Si considera il valore più alto in quanto l'azienda non ha previsto l'utilizzo di un sistema di trattamento aria).**

Adottare e tenere sempre aggiornato un *registro* sul quale riportare i risultati della suddetta *stima* annuale con i relativi fogli di calcolo allegati.

Tale registro deve essere posto a disposizione degli organi di controllo e mantenuto per almeno 5 anni;; effettuare il monitoraggio delle seguenti emissioni diffuse:

Punto di emissione diffusa	Ubicazione punto di rilievo	Parametro	Sistema di abbattimento
P1	Ingresso stabilimento	Polveri totali, Ammoniaca (NH ₃), Acido solfidrico (H ₂ S), Composti Organici Volatili (COV)	-
P2	Vicinanza ricoveri animali		-
P3	Vicinanza impianto di depurazione		-
P4	Vicinanza vasca stoccaggio frazione liquida reflui zootecnici		-
P5	Vicinanza sito stoccaggio frazione solida reflui zootecnici		-
P6	Nei pressi del robot di aspirazione puntiforme effluenti		Polveri totali Metalli generati dalle operazioni di saldatura

	saldatura manuale ad arco elettrico	, dotato dei seguenti n° 4 filtri: firefilter, prefilter, smokefilter.
--	-------------------------------------	--

rispettare i *TLV/TWA (limiti su 8 ore)* e *TLV/STEL (limiti a breve termine)*, emessi dalla *ACGIH*, previsti per gli *ambienti di lavoro*. A tal proposito si precisa che la valutazione e il controllo del *rischio da esposizione ad agenti chimici* dei lavoratori non rientra tra le competenze di questo *Ufficio*;
 aggiornare il *registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo prescritti nel presente parere*, al quale devono essere allegati i *certificati analitici*, secondo le disposizioni di cui ai *punti 2.7, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.*, con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tale registro deve essere posto a disposizione degli *organi di controllo* e mantenuto per almeno *5 anni*;
 prevedere nel *PMC* una ***frequenza biennale*** dei campionamenti e analisi da parte dell'*Ente di Controllo (Dipartimento ARPAC di BN)*, per un totale di interventi nel periodo di validità del piano pari a 5, e in merito ai campionamenti delle emissioni diffuse e convogliate in atmosfera e stima dell'*NH₃* in autocontrollo rispettare quanto riportato nella seguente tabella:

Monitoraggio in autocontrollo ditta	Frequenza	Totale interventi ditta nel periodo di validità del piano
Emissioni convogliate in atmosfera C1, C2 e C3	Semestrale	20
Emissioni diffuse P1, P2, P3, P4, P5	Semestrale	20
Emissioni diffuse P6	Triennale	3
Stima mediante il bilancio di massa del parametro ammoniacca (NH ₃)	annuale	10

comunicare, con almeno 15 giorni *naturali e consecutivi* di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle *operazioni di campionamento in autocontrollo delle emissioni convogliate e diffuse*. Successivamente, trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, al *Dipartimento ARPAC di Benevento* e all'*Autorità Competente*, il **report relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo**, secondo quanto predisposto dalla *Giunta Regionale della Campania DD_N 95 del 9.11.2018*, con i seguenti allegati:
relazione tecnica sulle attività di campionamento;
risultanze analitiche;

planimetria riportante l'indicazione precisa dei *punti di campionamento delle emissioni diffuse*.

B – COMPONENTE RUMORE.

La data e gli orari previsti per gli autocontrolli indicati nel programma di rilevamento dovranno essere comunicati almeno 20 giorni prima all'*Autorità Competente* e all'*ARPAC - Dipartimento di Benevento*. Una copia del *rapporto di rilevamento acustico* dovrà essere inviata all'*Autorità Competente* e all'*ARPAC - Dipartimento di Benevento*; devono essere rispettati i *limiti di immissione ed emissione* previsti dal *Piano di Zonizzazione acustica* del *Comune di Apollosa*, qualora approvato, nonché i *limiti* previsti dalla *normativa vigente*.

C – COMPONENTE RIFIUTI.

si prende atto dei rifiuti dichiarati nella scheda I e allocati in Planimetria. E' inderogabilmente necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti di altra tipologia (considerando anche eventuali rifiuti derivanti dalla manutenzione degli impianti), comunque, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente specifica per la tipologia di rifiuto e **dovranno essere oggetto di tempestiva comunicazione all'A.C. integrando la Scheda I e la relativa planimetria di stoccaggio**;

salvo diversa indicazione prescrittiva dell'A.C. legata a proprie valutazioni procedurali, prevedere, in caso di cessazione definitiva dell'attività, di presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta o parere all'*Autorità competente*;

relativamente alla gestione dei rifiuti attenersi a tutte le modalità operative e di gestione previste dalla normativa vigente e dalla DGRC n. 386 del 20/07/2016 pubblicata sul BURC n. 50 del 25 luglio 2016 e s.m.i. per la parte

relativa alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti; i rifiuti dovranno essere sempre protetti dagli agenti atmosferici e i rifiuti pericolosi dovranno essere conservati al coperto o in contenitori idonei; per i rifiuti prodotti dalle fasi di lavorazione e in generale dal funzionamento dell'impianto, destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs 152/06, come modificata dalla Legge 11.08.2014 n. 116 di conversione del D.L. 24.6.14, n. 91, con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio;

prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE);

prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti;

prevedere il monitoraggio, con frequenza mensile, dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie prime liquidi al fine di evitare sovrariempimenti, oltre alla verifica dei bacini di contenimento. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report mensile firmato da tecnico abilitato, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo;

si rinvia ad eventuali determinazioni in capo alla Regione Campania relativamente a quanto previsto dall'articolo 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., come modificato dall'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 46 del 2014, per il quale è necessario che la Ditta presenti una Relazione in base alla quale si programmino specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. Non risulta che la Ditta abbia programmato tali controlli resi obbligatori dalla Legge;

prevedere nel Report annuale di cui al DD 95/2018 la completa compilazione delle Tabelle 1.8.2 (t e mc con indicazione quantitativi mensili) inserendo sempre tutti i rifiuti previsti nella Scheda I (indicando 0 per i rifiuti non prodotti in quell'anno specificandone la motivazione) e Tab. 2.1.5 prevedendo la verifica mensile delle aree di deposito dei rifiuti, degli stoccaggi degli effluenti zootecnici e dell'integrità della pavimentazione e dei cordoli di contenimento ove presenti. Per la Tabella 1.9.2 si rinvia alle determinazioni dell'A.C. come indicato al punto precedente;

garantire, per tutti i materiali prodotti o derivanti dal ciclo (rifiuti o altri materiali) esaustivi controlli conformi alle norme vigenti (sia di tipo chimico e sia di tipo merceologico ove specificatamente richiesto);

è necessario che la Ditta garantisca l'applicazione delle norme di settore e le BAT relative alla corretta gestione dei rifiuti prodotti.

D – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI.

Ferme restando le necessarie valutazioni dell'Autorità Preposta su indicata si riportano le seguenti osservazioni relative alle modalità operative di gestione:

garantire l'efficienza e le verifiche su tutte le strutture di contenimento di liquami e letame come previsto dalle norme vigenti;

assicurare l'applicazione delle BAT relative alla gestione degli effluenti zootecnici;

E – COMPONENTE ACQUA.

Per quanto attiene le acque di prima pioggia, incidenti sulle aree di piazzale dove avviene la movimentazione di animali e mezzi, preso atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica al par. E - COMPONENTE ACQUE, "*le acque di prima pioggia vengono raccolte in una vasca a tenuta, posta a valle del piazzale*" e che "*le acque raccolte vengono riprese immediatamente e commiste al liquiletame per essere trattate nell'impianto di depurazione*" e che quindi non viene attivato lo scarico nel torrente Lossauro, **si prescrive:**

la realizzazione di un sistema di intercettazione e separazione delle acque di prima pioggia potenzialmente contaminate relative quindi all'area di movimentazione dei mezzi e degli animali;

l'adeguamento della vasca di raccolta di prima pioggia che dovrà avere capacità adeguata alle dimensioni della suddetta area che come dichiarato è di circa 3600 m²;

la predisposizione di una planimetria riportante l'ubicazione della vasca di raccolta delle acque meteoriche e di un allegato tecnico contenente le caratteristiche tecniche della vasca e le modalità con cui le acque di prima pioggia vengono convogliate all'impianto di depurazione del liquiletame prima dello spandimento.

Prescrivere, altresì,:

54. di adeguare, **entro 60gg dalla notifica del presente provvedimento**, salvo motivata richiesta di proroga, il gruppo di pompaggio in modo che sia consentito il sollevamento di una portata di 20l/s alla prevalenza sufficiente a garantire il convogliamento nel sistema fognario per il collettamento all'impianto di trattamento";

55. di trasmettere, **entro 60gg dalla notifica del presente provvedimento**, i grafici con il sistema di pompaggio;

56. prevedere, oltre alle eventuali verifiche, anche una pompa di scorta in caso di avaria della prima;

57. presentare, **entro 30gg dalla notifica del presente atto**, la dichiarazione sulla esistenza di un telo o di un sistema di impermeabilità del "laghetto artificiale", che dovrà contenere, oltre alle acque meteoriche, anche le acque di dilavamento Il pioggia";

58. per quanto attiene l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, rispettare quanto previsto dalla DGR 585/2020;

59. rispettare le prescrizioni contenute nel rapporto tecnico istruttorio allegato al presente atto.

di stabilire che ai sensi dell'art. 29-octies comma 9, del Dlgs 152/2006 la durata della presente autorizzazione è fissata in **dieci anni** dalla data del rilascio del presente atto autorizzativo;

di stabilire che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato, altresì, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 decies comma 9, Dlgs. 152/06;

di approvare la proposta di piano di monitoraggio e controllo versione febbraio 2021, aggiornato con le prescrizioni dell'ARPAC, e con le prescrizioni di seguito elencate:

-La data e gli orari previsti per gli autocontrolli di cui al piano di Monitoraggio e controllo devono essere comunicati almeno **15** giorni prima dalla data della loro effettuazione a questa UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento ed all' ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

- I risultati degli autocontrolli di cui sopra devono essere inviati, entro **30** giorni decorrenti dalla data della loro esecuzione, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al Comune di Apollosa ed all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

-Le tempistiche, le metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, le procedure di registrazione e di trattamento dei dati acquisiti, ecc., laddove non diversamente indicato, sono quelle della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio di cui allegato 2 al D.M. 31/01/2005 e s.m.i.;

di approvare la scheda Ebis, che quale **allegato 1** è parte integrante del presente atto;

di stabilire che in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

di dare atto che il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;

di stabilire che la SUIME srl, trasmetta alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al Dipartimento ARPAC di Benevento ed al Comune di Apollosa (BN), le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità nello stesso riportata;

di stabilire che il Gestore, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, ne da comunicazione all'Autorità Competente entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto;

di stabilire che **entro il 30 aprile** di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed all'ARPAC di Benevento le risultanze del Piano di Monitoraggio (Report annuale redatto in conformità a quanto disciplinato dal DD n.95/2018), relativi all'anno solare precedente, su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DRP 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;

di stabilire che la Società è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n. 58 del 6.3.2017 e DGRC 43 del 9.02.2021, salvo diverse disposizioni in merito, come segue:

entro il 31 gennaio dell'anno in cui sono programmati controlli da parte dell'ARPAC, dandone immediata comunicazione all' autorità individuata dall'art.29decies, comma3, del decreto lgs.152/06 (UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed all' Arpac Dipartimento di Benevento);

Significando che, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti suddetti, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'art.29-decies, comma 9, del d.lgs 152/06 e delle sanzioni previste dall'art.29quattordices, dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'art.6 comma 1;

di stabilire che l'ARPA Campania effettui i controlli con la cadenza definita dal calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art.29-decies, comma 11 bis e 11 ter del Dlgs 46/2014, che sarà comunicato entro il 30 dicembre di ogni anno. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art.29-decies del D.lgs 152/2006, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Benevento, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;

di evidenziare che ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti, ai fini dell'applicazione del D.lgs 152/2006 e s.m.i., è tenuto

a comunicare tali informazioni, ivi compreso le notizie di reato, anche alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Benevento;

di evidenziare che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., fermo restando le applicazioni delle sanzioni previste dall'art.29-quattordices del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

di precisare che la presente autorizzazione, non esonera la Società, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione e dovrà produrre a codesta UOD, a scadenza dello stesso, copia del rilascio del nuovo CPI per l'attività antincendio se dovuto;

di stabilire che la SUIME srl, invii, se dovuto, entro il 30 aprile di ogni anno, per la validazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi dell'art. 9 paragrafo 2 del Regolamento Comunitario CE/166/2006, in materia di registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR);

di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze nel suolo e acqua, rumore e per le emissioni in atmosfera;

di dare atto che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato;

di dare atto che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il Gestore deve osservare quanto previsto dal Dlgs. n.152/2016 e dalle pertinenti BAT;

di dare atto che qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo si applicano le disposizioni di cui all'art.29 nonies del D. lgs.152/2006;

di stabilire che copia del presente provvedimento e dei relativi allegati saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la UOD 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento e pubblicate nel relativo sito web;

di notificare il presente provvedimento alla SUIME srl., con sede legale ed operativa sita in c/da Petrera-Apollosa (BN);

di inviare il presente provvedimento al Comune di Apollosa (BN), all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'Azienda Sanitaria Locale Benevento, all'ARPAC Dipartimento di Benevento e alla Università degli Studi del Sannio di Benevento;

di inoltrarlo, per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché alla sez. " Regione Casa di vetro" per la pubblicazione;

di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

Dr. Giampaolo Parente